



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Il Dirigente Responsabile: CHIODINI CARLA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 4602 - Data adozione: 21/06/2016

Oggetto: Art. 11-bis L.R. 22/2015 - D.G.R. n. 121 del 23.02.2016 - Subentro della Regione Toscana nei procedimenti in materia di VIA, avviati dalle Province e dalla Città Metropolitana prima del 1.1.2016. L.R. 10/2010, artt. 48 e 49; D.L. 91/2014, art. 15. Procedimento di verifica di assoggettabilità riferito al Progetto di riorganizzazione aziendale stabilimento in Via Balestrieri a Ponte a Moriano - Proponente Pastificio Mennucci S.p.A. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione: 22/06/2016

Numero interno di proposta: 2016AD006005

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Visto l'art. 15 del D.L.91/2014, convertito nella L.116/2014;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'Allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Visto la L.R. 22/2015 e la D.G.R. n. 121 del 23.2.2016;

Visto l'art. 49 della L.R. 17/2016;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 22/2015, in base al quale le funzioni in materia – tra l'altro – di ambiente sono oggetto di trasferimento dalle Province e dalla Città Metropolitana alla Regione; sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di VIA relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione;

Dato atto che il trasferimento delle funzioni di cui al precedente capoverso decorre dal 1.1.2016, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della citata L.R. 22/2015;

Visto che l'autorizzazione degli impianti quali quello oggetto del presente procedimento costituisce una delle funzioni in materia di ambiente trasferite alla Regione ai sensi della citata L.R. 22/2015 e che pertanto le procedure di VIA relative ai suddetti progetti sono di competenza regionale a far data dal 1.1.2016;

Dato atto che l'articolo 11-bis, comma 1, lettere d) e g), della stessa legge regionale prevede che la Regione Toscana subentri nei procedimenti in materia di VIA in corso al 1.1.2016 presso le Province e la Città Metropolitana;

Considerato che, con deliberazione della Giunta Regionale n.121 del 23.2.2016, pubblicata sul BURT, parte seconda, n. 9 del 2.3.2016, è stato stabilito, con riferimento alla disposizione di cui al capoverso precedente, che:

- il subentro della Regione Toscana, avviene con le modalità e secondo i termini ivi citati;
- nell'Allegato A alla deliberazione sono stati individuati puntualmente i procedimenti oggetto di subentro;
- il punto 3 del deliberato prevede che, per i procedimenti relativi alle tipologie di cui all'allegato A, diversi da quelli indicati al punto 2 del deliberato (procedimenti con istanze presentate prima del 1 luglio 2015 e per i quali il termine di conclusione è scaduto alla data di pubblicazione della deliberazione), la Regione provvede alla riapertura del procedimento al momento della richiesta presentata da parte del soggetto interessato; i nuovi termini per la conclusione del procedimento, corrispondenti a quelli originariamente previsti, decorrono dalla data della richiesta; l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione a suo tempo trasmessa all'ente locale. Il procedimento oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui al presente capoverso;

Premesso che

il proponente Pastificio Mennucci Spa, con istanza depositata al Suap del Comune di Lucca in data 05/06/2015, e trasmessa dal Suap alla Provincia di Lucca ed alle Amministrazioni interessate in data 09/06/2015, ha richiesto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di riorganizzazione aziendale dello stabilimento in Via Balestrieri, in loc. Ponte a Moriano, Comune di Lucca;

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 152/2006 come modificato dall'art. 15 del D.L. 91/2014 convertito nella L.116/2014, la Provincia di Lucca ha provveduto in data 24.06.2015 alla pubblicazione sul proprio sito web di un avviso al pubblico. Pertanto il procedimento è stato avviato il 24.6.2015;

il progetto in esame ricade tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in quanto modifica sostanziale di un progetto ricompreso nel medesimo allegato. Analoga tipologia progettuale era presente negli allegati alla L.R. 10/2010, nel testo vigente al momento dell'avvio del procedimento;

la Provincia di Lucca, con nota del 06.07.2015, ha richiesto i pareri ed i contributi delle Amministrazioni e degli altri Soggetti interessati;

la Provincia ha acquisito i pareri ed i contributi di Aquapur multiservizi SpA, Geal SpA, Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio, Ministero dell'interno – Dipartimento Vigili del fuoco comando provinciale di Lucca, Acque SpA e ARPAT;

in data 10/08/2015, la Provincia di Lucca ha trasmesso al Proponente, tramite il Suap, la richiesta di integrazioni, secondo quanto disposto dalla Commissione Valutativa per la VIA riunitasi in data 06/08/2015;

in data 11/08/2015 la Ditta proponente ha chiesto la proroga di 30 giorni per il deposito della documentazione integrativa;

in data 26/10/2015 con nota prot. 0216702, il Suap ha trasmesso alla Provincia di Lucca e ad ARPAT un documento inviato da Terna SpA;

in data 20/11/2015 con nota prot. 0236226, il Suap ha trasmesso alla Provincia di Lucca e a tutte le amministrazioni interessate la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta Pastificio Mennucci Spa;

in data 03/12/2015 con nota prot 0244113, la Provincia di Lucca ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate una comunicazione contenente modi e termini per l'espressione dei pareri di competenza;

in data 18/12/2015 con nota prot. 0256232, il Suap ha trasmesso alla Provincia di Lucca le valutazioni espresse dagli uffici comunali;

in data 21/12/2015 con nota prot. 0257946, l'ARPAT ha trasmesso la propria valutazione sulle integrazioni prodotte;

in data 23/12/2015 con nota prot. 0259651 la Provincia di Lucca ha trasmesso alla Ditta Pastificio Mennucci SpA la nota di Arpat contenente le valutazioni in merito alle integrazioni prodotte;

in data 29/12/2015 prot. 0262737 la Ditta Pastificio Mennucci SpA ha chiesto la sospensione del procedimento;

in data 27/01/2016 la Ditta Pastificio Mennucci SpA ha trasmesso alla Provincia di Lucca documentazione integrativa volontaria a chiarimento delle problematiche evidenziate da ARPAT;

in data 16.3.2016, la Società proponente ha richiesto al Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA) la riapertura del procedimento;

in data 22.04.2016 il Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana (Settore VIA) ha acquisito dalla Provincia di Lucca la documentazione relativa al procedimento in esame;

sulla base di quanto stabilito al punto 3 del deliberato della D.G.R. 121/2016, i termini del presente procedimento decorrono dal 16.3.2016;

la documentazione presentata dal proponente alla Provincia di Lucca è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana;

il Settore VIA, con nota del 03.05.2016 ha richiesto il parere ed il contributo tecnico istruttorio delle Amministrazioni interessate, degli Uffici Regionali, di ARPAT della Azienda Sanitaria e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i pareri ed i contributi di: Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio, Soprintendenza Archeologica della Toscana, ARPAT, Comune di Lucca, Acque Spa e dei Settori Genio Civile Toscana Nord e Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti della Regione Toscana.

sono inoltre pervenute due comunicazioni del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento del 24.06.2015; dagli elaborati integrativi del 20.11.2015 e degli elaborati integrativi volontari del 27.01.2016;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue

il procedimento riguarda lo storico Pastificio Mennucci situato nella frazione di Ponte a Moriano del Comune di Lucca, su un'area che si sviluppa in fregio alla linea ferroviaria Lucca – Aulla. Il progetto consiste in un intervento di riorganizzazione dei volumi e delle attività funzionali dell'azienda; è prevista l'acquisizione, da parte del pastificio, della strada comunale, che attualmente separa in due l'area produttiva, per accorparla in un unico lotto e, contemporaneamente, cedere al Comune di Lucca parte delle aree di proprietà Mennucci al fine di realizzare nuova viabilità di servizio all'area artigianale in cui è collocato il pastificio. E' prevista inoltre la realizzazione di quattro nuovi volumi. Il maggiore di questi, denominato Fabbricato A, è posizionato in aderenza al fabbricato ad uso magazzino, e va ad occupare il sedime del tracciato stradale attuale. Nel complesso l'intervento prevede la demolizione di una modesta quantità di volumi esistenti, che ostacolano la realizzazione del progetto e non sono funzionali nella nuova gestione del sito produttivo, per un totale di mc 602, mentre le nuove volumetrie previste ammontano ad un totale di mc 45.297;

il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico vigente; per questo motivo è stata avviata dal Suap, su richiesta della Ditta, la procedura di cui agli artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010;

l'azienda è titolare di una autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Lucca con Atto Unico SUAP n. 304/2010, in occasione del suo rinnovo (pratica Suap n. 2023/2013), è stato richiesto anche il rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) ai sensi del DPR 59/2013;

il proponente ha preso in esame il quadro normativo di riferimento, i vincoli e la pianificazione comunale pertinenti con il progetto in esame;

l'area in cui sorge l'impianto è interessata dal vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004; gli interventi proposti sono limitati ad un'area produttiva e non vanno ad incidere in modo diretto su elementi del patrimonio culturale, storico od artistico;

sono stati presi in esame i possibili impatti dovuti al progetto in esame nonché le relative misure di mitigazione e di monitoraggio;

Preso atto che, presso la Provincia di Lucca, con riferimento alla documentazione presentata dal proponente, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che sono pervenuti presso la Provincia di Lucca i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori:

il Dipartimento Vigili del fuoco della Provincia di Lucca: *“...nella documentazione non sono stati individuati né procedimenti, né approfondimenti relativi alle materie di competenza”*;

la Autorità di Bacino Fiume Serchio: *“... gli interventi in oggetto della presente verifica non incidono sulle acque superficiali e sotterranee, né comportano modifiche allo stato dei luoghi in aree a pericolosità idraulica e da frana. In ogni caso, ai fini di un contributo istruttorio, si suggerisce di valutare ed approfondire le potenziali problematiche di pericolosità idraulica e di trasporto solido associate al corso*

d'acqua denominato "Solco Ulivetaccio" e alla presenza di un corpi di frana quiescenti e/o detritici ad est del sito in esame, anche al fine di individuare, se necessario, adeguate opere di mitigazione locale del rischio";

GEAL Spa: esprime *"Parere favorevole, rimanendo in attesa della presentazione della richiesta formale per la variazione del quantitativo scaricato in pubblica fognatura, come prescritto nel parere GEAL spa rilasciato in data 07.07.2014 con prot. 668 ed acquisito da AIT con parere n. 116/14AUA del 25.07.2014";*

AQUAPUR Multiservizi Spa: esprime *"parere favorevole, resta in attesa di domanda formale mediante presentazione di relativa modulistica";*

ACQUE Spa: esprime *"parere sfavorevole all'incremento delle portate idrauliche di scarico, per le considerazioni espresse in premessa. Tale aumento potrà essere valutato solo dopo che saranno realizzate e messe in funzione le opere previste per le migliorie sul sistema fognario che la nostra società e che Aquapur Spa stanno rispettivamente portando avanti";*

ARPAT: richiede integrazioni in riferimento alle componenti ambientali: Atmosfera, Rumore e Elettromagnetismo. A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Lucca, l'Agenzia conclude che *"... per quanto riguarda l'impatto acustico e l'elettromagnetismo, (...) non è possibile esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA".* Relativamente alle emissioni di ossidi di azoto in atmosfera, la procedura può essere conclusa *"... col pronunciamento di non assoggettabilità a VIA a condizione che il quadro emissivo di progetto da autorizzare (oggetto delle opportune verifiche da effettuarsi dopo la realizzazione delle opere previste) per le sorgenti E1, E19, E21, E50 ed E51 corrisponda a quanto riportato nella Tabella 1 del quadro emissivo di progetto";*

Comune di Lucca:

Parere favorevole della Commissione per il Paesaggio con la raccomandazione, sulla base di quanto espresso nella seduta n. 148 del 10/12/2015 che *"La definizione delle sistemazioni a verde, recinzioni, muri di confine, illuminazione stradale, materiali utilizzati a corredo stradale (parcheggi) dovranno essere meglio definite in un successivo progetto di dettaglio, nel quale dovranno essere previste delle schermature a verde".*

La U.O. 5.5 Strumenti urbanistici ricorda che il progetto non è conforme al Regolamento Urbanistico vigente,, pertanto *"...è necessaria la procedura di variante urbanistica. A tale proposito la Ditta proponente in data 27 agosto 2014 ha chiesto di avvalersi della procedura di cui agli artt. 7 e 8 del DPR 160/2010"*

Dato inoltre atto che sono pervenuti presso il Settore VIA i seguenti pareri e contributi tecnici istruttori, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, ivi incluso la documentazione integrativa volontaria del 27.1.2016

Autorità di Bacino del Fiume Serchio, che conferma quanto già precedentemente espresso;

Soprintendenza Archeologica Toscana, che esprime parere favorevole con la prescrizione che *"... nelle clausole autorizzative vengano rammentati gli obblighi di legge nel caso di ritrovamento di cose di interesse archeologico così come disciplinato dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm";*

Comune di Lucca, che esprime parere favorevole confermando quanto già precedentemente espresso;

Settore Genio Civile Toscana Nord, che non riscontra specifici aspetti di competenza da parte di quell'Ufficio e ricorda gli adempimenti in materia sismica;

Settore Servizi pubblici Energia e Inquinamenti, che riporta le seguenti indicazioni per la *"... componente rifiuti:*

la ditta nella riorganizzazione aziendale dovrà predisporre aree idonee per lo stoccaggio dei propri rifiuti e provvedere alla loro gestione tenuto conto che:

la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;

tutti i rifiuti prodotti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n. 152/2006 per il deposito temporaneo;

ogni attività di stoccaggio o recupero dei rifiuti prodotti, diversa dal deposito temporaneo rientra nell'ambito della gestione e pertanto dovrà essere preventivamente autorizzata";
e per la "... componente atmosfera: dovranno essere applicate all'impianto le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzare l'impatto causato dalla emissione sia di NOx che di polveri";

ARPAT che, sulla base della documentazione integrativa volontaria, ritiene che per gli aspetti ambientali valutati e cioè impatto acustico ed impatto da elettromagnetismo, *"... le problematiche precedentemente sollevate siano state risolte e pertanto non si ravvede la necessità di sottoporre il progetto a VIA esclusivamente per gli aspetti di nostra competenza"*.

Vengono inoltre indicate le seguenti indicazioni:

"Visto che la realizzazione dell'opera comporta un avvicinamento di sorgenti di rumore a tali recettori e quindi un aggravio almeno potenziale del relativo impatto acustico dell'azienda, dovrà essere posta particolare cura nelle scelte progettuali, costruttive, dei materiali e di posa in opera sia per garantire almeno l'efficacia di quanto prospettato, sia per prevenire eventuali vie di fuga del rumore o possibili sorgenti che in questa fase progettuale non sono ancora ben caratterizzate o note.

In generale, nella costruzione dei nuovi fabbricati si dovrà prestare particolare attenzione alle aperture (ad esempio porte/portoni) in quanto rappresentano un punto di "debolezza" acustica. Dovranno peraltro essere scelti con cura per quanto riguarda le caratteristiche di isolamento acustico, limitando la possibilità di apertura al solo tempo strettamente necessario (ad esempio prevedendo chiusure automatiche degli stessi e, se del caso, mantenendoli chiusi nel tempo di riferimento notturno).

I recettori C e D verranno interessati maggiormente dal rumore della viabilità comunale di progetto, la strada attuale infatti si avvicinerà agli stessi rispetto a quella attuale. Per questa ragione la progettazione e la realizzazione di tale strada dovrà essere effettuata con riguardo a quei recettori che si vedranno credibilmente peggiorare il clima acustico prevedendo fin da subito eventuali opere di contenimento acustico adeguate";

ACQUE SpA esprime parere favorevole all'incremento dello scarico fino a 9.500 mc/anno, con la conferma dell'attuale vincolo delle portate orarie di scarico pari a 3 mc/ora: *"... Al fine del corretto monitoraggio dello scarico nelle pubbliche fognature gestite, la ditta dovrà inoltre installare entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di VIA, se non già installato, un registratore delle portate di scarico videografico (non su carta ma video/digitale) che sia in grado di archiviare automaticamente su file le portate di scarico riversate in fognatura per ogni singola ora di scarico, al fine di poter conoscere con esattezza le portate dei reflui scaricati in fognatura ora per ora. Tale file dovrà essere reso accessibile e consultabile ad Acque Spa ed a i soggetti autorizzati al controllo. La durata delle registrazioni dovrà essere minima di 30 giorni. In alternativa potrà essere installato a spese della ditta il sistema di monitoraggio in continuo ed in tempo reale dei reflui scaricati dalla ditta, del quale Acque Spa fornirà alla ditta la periferica di invio dati. Vengono inoltre confermate tutte le altre prescrizioni presenti e già impartite nell'Attuale AUA rilasciata alla ditta ...";*

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai pareri ed ai contributi pervenuti;

il progetto in esame, che prevede un aumento della volumetria delle strutture edilizie aziendali e un significativo incremento della produzione totale annua del pastificio, comporta un aumento di consumo di materie prime e di risorse idriche ed energetiche e dei relativi impatti;

per quanto riguarda la componente ambientale ambiente idrico suolo e sottosuolo

l'intervento proposto prevede l'edificazione di nuovi fabbricati per una superficie di circa 4000 mq, interessa un'area già urbanizzata e impermeabile (piazzali di pertinenza interni ai lotti di proprietà), quindi non comporta consumo di suolo vergine o nuovo suolo. L'impianto non prevede attività e uso di sostanze che comportino pericoli dal punto di vista del rischio sversamenti. Le uniche sostanze liquide pericolose sono identificate nei lubrificanti in utilizzo presso il sito conservati (per quantità sempre inferiore a 200 kg) in un locale stoccaggio in lamiera grecata ubicato fuori dall'edificio 1, dotato di una vasca per il contenimento di eventuali sversamenti che possono verificarsi in corso di utilizzo;

rispetto ai consumi della risorsa idrica, il progetto comporterà una crescita dei consumi idrici prelevati da acquedotto, proporzionale all'aumento della produzione; tuttavia il 90,1% circa della risorsa prelevata proviene dal Condotto Pubblico e viene completamente restituita allo stesso condotto senza alterazioni chimico fisiche. Relativamente all'acqua prelevata da pozzo il progetto non prevede aumenti significativi e non è prevista la modifica all'attuale concessione ritenuta sufficiente a sopperire alle future esigenze;

in riferimento agli scarichi idrici il progetto prevede l'incremento delle quantità di acque reflue scaricabili in fognatura stimate, cautelativamente, in 4.500 mc/anno. Non sono previste variazioni dal punto di vista qualitativo delle caratteristiche dello scarico;

il sistema fognario del Comune di Capannori (recapito dello scarico fognario in questione), è gravato da immissioni di acque parassite provenienti molto spesso da allacciamenti impropri che determinano in concomitanza con eventi meteorici anche di non eccessiva rilevanza, un abnorme incremento delle portate immesse nelle canalizzazioni, causando come più volte rilevato, problemi di scarico alle utenze allacciate e rigurgiti dalle fognature. Attualmente la ditta Pastificio Mennucci Spa risulta autorizzata allo scarico per 5.000 m3/annui e per 3 m3/hr. La richiesta di incremento dello scarico è di 4.500 mc/anno. Il Soggetto gestore del servizio idrico integrato ritiene di poter accettare l'incremento delle portate richiesto, ma viste le problematiche sopra evidenziate, è da escludere un aumento delle portate orarie di scarico che attualmente corrispondono a 3 m3/ora. Il Gestore ha espresso parere favorevole all'incremento dello scarico fino a 9.500 mc/anno con la conferma dell'attuale vincolo delle portate orarie di scarico pari a 3 mc/ora. Al fine del corretto monitoraggio dello scarico nelle pubbliche fognature gestite, la ditta dovrà inoltre installare entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di VIA, se non già installato, un registratore delle portate di scarico videografico (non su carta ma video/digitale) che sia in grado di archiviare automaticamente su file le portate di scarico riversate in fognatura per ogni singola ora di scarico, al fine di poter conoscere con esattezza le portate dei reflui scaricati in fognatura ora per ora. Tale file dovrà essere reso accessibile e consultabile ad Acque Spa ed a i soggetti autorizzati al controllo. La durata delle registrazioni dovrà essere minima di 30 giorni. In alternativa potrà essere installato a spese della ditta il sistema di monitoraggio in continuo ed in tempo reale dei reflui scaricati dalla ditta, del quale Acque Spa fornirà alla ditta la periferica di invio dati. Il Gestore inoltre conferma tutte le altre prescrizioni presenti e già impartite nell'Attuale AUA rilasciata alla ditta;

Visti il Piano di Bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" (P.A.I.), approvato con D.C.R. n. 20/2005; il "Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio – 1° Aggiornamento", approvato con D.P.C.M. del 26 luglio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 11/02/2014, che costituisce variante al vigente P.A.I.; la zona interessata dall'intervento ricade nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" in scala 1:10.000 (tavola 7.35) allegata al succitato "Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio – 1° Aggiornamento" in area classificata – P2a – "Aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata", regolamentata dall'articolo 23 delle norme del medesimo Piano.

Il comma 14, del suddetto articolo 23 delle norme di piano, testualmente recita: *"Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" riferite a: P2a – "aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata", sono consentite le opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste".*

Quindi che per l'intervento in oggetto è prevista soltanto la valutazione in merito al superamento delle condizioni di rischio, di competenza dello stesso Comune di Lucca. La Autorità di Bacino del Serchio non ha competenza all'espressione di qualsiasi parere in merito. In ogni caso, la medesima suggerisce di valutare ed approfondire le potenziali problematiche di pericolosità idraulica e di trasporto solido associate al corso d'acqua denominato "Solco Ulivetaccio" e alla presenza di un corpi di frana quiescenti e/o detritici ad est del sito in esame, anche al fine di individuare, se necessario, adeguate opere di mitigazione locale del rischio. Ai fini di tale approfondimento si rende noto che è disponibile presso questa Autorità di Bacino il rilievo del terreno sul sito di interesse sotto forma di modello digitale del terreno (rilevo LIDAR con tecnologia laser-scanning);

per quanto riguarda la componente atmosfera

la zona di ubicazione del progetto è situata in un'area critica in quanto inserita sia nell'allegato 2 "Comuni soggetti alla elaborazione e approvazione dei PAC" che nell'allegato 3 "Comuni con situazione a rischio superamento del valore limite e delle soglie di allarme" di cui alla D.G. R. 1182/2015 per quanto attiene il PM10. Inoltre i quantitativi di ossido di azoto rapportati al valore limite di emissione di cui alla tabella riassuntiva delle emissioni, sono sicuramente non trascurabili e che questi, in quanto precursori dell'ozono e dei nitrati, sono anche corresponsabili degli eccessi di azoto e di polveri fini che inquinano l'ambiente. A tal proposito nel quadro prescrittivo conclusivo viene fornita specifica indicazione in merito;

il progetto prevede una variazione del quadro emissivo autorizzato, con l'installazione di quattro nuove sorgenti puntuali, due delle quali di particolato e due di ossido di azoto e monossido di carbonio. In relazione a queste ultime ARPAT nel parere reso in data 10.08.2015 ha chiesto come integrazione una valutazione modellistica dell'impatto sulla componente atmosfera in riferimento al parametro NOx, tenendo conto delle modifiche impiantistiche proposte. Dal documento integrativo prodotto "*Valutazione delle ricadute ambientali generate dall'emissione del parametro NOx*" risulta che il quadro emissivo di progetto presenta alcune differenze ed elementi migliorativi rispetto a quello precedente. In particolare Arpat evidenzia come elemento positivo, la riduzione effettuata dal proponente sulle concentrazioni alle emissioni associate alle varie sorgenti. Nel parere conclusivo ARPAT ritiene che il quadro emissivo proposto *'comporta una riduzione degli impatti sui ricettori grazie alla previsione dell'innalzamento della sorgente emissiva E21 da 16m. a 22 m'*. La prescrizione suggerita da ARPAT viene recepita nel quadro prescrittivo conclusivo;

per quanto riguarda la componente rumore

relativamente alla documentazione integrativa volontaria, si fa presente che vengono chiarite molte delle osservazioni di cui al precedente contributo di ARPAT in data 15.12.2015, anche se non in tutto. A tal fine nel quadro prescrittivo conclusivo vengono fornite specifiche indicazioni in merito, le quali tengono conto di quanto di seguito riportato.

Ad esempio: nella documentazione di integrazione volontaria niente viene detto sull'eventuale presenza di componenti tonali e/o impulsive penalizzanti; pur venendo effettuate delle misure di rumore ambientale con lo stabilimento in funzione nella configurazione attuale (vedi "Nota tecnica – campionamenti fonometrici presso Pastificio Mennucci spa" del 17.01.2016 a firma che l'Ing. Alessandro Cinelli) si fa presente che, non essendo presentate secondo le modalità di cui all'allegato D del DM 16.03.1998 (in particolare punti c) e i)), non vi è evidenza se i rilievi sono stati effettuati da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. 447/1995, né è noto quale sia stato lo strumento impiegato. Si fa notare che alla documentazione viene allegata una copia della prima pagina del certificato di taratura, non più in corso di validità, n. "LAT164 F0728_12" del Centro di taratura n. 164, datato 10.08.2012, relativo a un "Larson Davis" modello "824" matricola n. 824A3063. Per queste ragioni non è possibile tenere conto di tali livelli di rumore misurati e delle conseguenti valutazioni del tecnico relatore che fanno uso o riferimento a tali livelli sonori.

Per i recettori A e B di via di Vinchiana il tecnico incaricato dal proponente dichiara che la realizzazione degli interventi di ampliamento della ditta con il conseguente trasferimento delle linee produttive dai locali del "Pastificio 1" al "Fabbricato A", più lontano da tali abitazioni, schermato peraltro dal "Pastificio 2", e dotato di potere fonoisolante maggiore, migliorerà l'impatto acustico dell'azienda considerato anche che nel "Pastificio 1" verranno installate delle nuove linee produttive più silenziose di quelle attuali. Un percorso di questo tipo, dal punto di vista acustico, è condivisibile e auspicabile in quanto proprio per il recettore B in passato era stato accertato un superamento degli ivi vigenti valori limite di emissione notturni e il "Pastificio 1" costituiva una significativa sorgente di rumore. In un progetto di ammodernamento sarebbe auspicabile poi prendere in considerazione la possibilità di intervenire anche per migliorare l'isolamento acustico del "Pastificio 1", considerato che verrebbero ivi installati nuovi impianti a ciclo continuo. E' utile ricordare al proposito che le abitazioni suddette sono vicine al plesso industriale.

Per i recettori C e D la situazione non appare troppo critica, almeno per come viene prospettata dal tecnico. Infatti le abitazioni sono a quasi 100 metri di distanza dal "Fabbricato A", i locali dell'attuale magazzino si frappongono, almeno parzialmente, fungendo quindi da ulteriore schermatura acustica, viene dichiarato un RW di 50 dB per l'intera struttura che, peraltro, non sarà dotata di finestre verticali. Visto che la realizzazione dell'opera comporta un avvicinamento di sorgenti di rumore a tali recettori e quindi un aggravio almeno potenziale del relativo impatto acustico dell'azienda, dovrà essere posta particolare cura nelle scelte progettuali, costruttive, dei materiali e di posa in opera sia per garantire almeno l'efficacia di quanto prospettato, sia per prevenire eventuali vie di fuga del rumore o possibili sorgenti che in questa fase progettuale non sono ancora ben caratterizzate o note. In generale, nella costruzione dei nuovi fabbricati si dovrà prestare particolare attenzione alle aperture (ad esempio porte/portoni) in quanto rappresentano un

punto di “debolezza” acustica. Dovranno peraltro essere scelti con cura per quanto riguarda le caratteristiche di isolamento acustico, limitando la possibilità di apertura al solo tempo strettamente necessario (ad esempio prevedendo chiusure automatiche degli stessi e, se del caso, mantenendoli chiusi nel tempo di riferimento notturno).

I recettori C e D verranno interessati maggiormente dal rumore della viabilità comunale di progetto, la strada attuale infatti si avvicinerà agli stessi rispetto a quella attuale. Per questa ragione la progettazione e la realizzazione di tale strada dovrà essere effettuata con riguardo a quei recettori che si vedranno credibilmente peggiorare il clima acustico prevedendo fin da subito eventuali opere di contenimento acustico adeguate.

Sulla base di quanto sopra detto sembrerebbe che l'impatto acustico della ditta presso i vicini recettori (essendo stato chiarito dal tecnico che i recettori maggiormente esposti saranno A, B, C e D) non sia, quantomeno, peggiorativo rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, considerato che trattasi di attività industriale a ciclo produttivo continuo con diverse civili abitazioni nelle immediate vicinanze è comunque consigliabile che nelle varie fasi di progettazione, e poi di realizzazione, dell'opera venga sempre preso in debito conto l'aspetto rumore in modo da prevenire eventuali problematiche che potrebbero insorgere e porvi, se del caso, fin da subito rimedio;

per quanto riguarda la componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, elettromagnetismo

nel caso in esame la sorgente di campo elettromagnetico è rappresentata dalla Linea a 132 kV n. 549 “Vinchiana - Marginone”, di proprietà di Terna Rete Italia S.p.A. campata compresa tra i sostegni nn. 108 e 109. Il progetto di riorganizzazione aziendale e ampliamento dello stabilimento del Pastificio Mennucci prevede la realizzazione della deviazione ad ovest della strada attuale e la realizzazione di tre nuovi fabbricati (denominati A, B e C). In particolare il nuovo fabbricato A (di altezza pari a 10 m) verrà a trovarsi sull'attuale sede stradale e tra i due edifici esistenti ad una distanza in pianta dall'asse della linea n. 549 pari a 21,5 m; il fabbricato C (di altezza pari a 15 m, adibito a silos) verrà a trovarsi a sud del capannone esistente e in prossimità del sostegno n. 108 (ad est) ad una distanza in pianta dall'asse della linea n. 549 pari a 18,3 m.

Per quanto riguarda il Fabbricato A: l'interferenza tra la fascia di rispetto della linea n. 549 e l'edificio in progetto avviene su tutto il lato ovest ad una quota minima di 4,5 m di altezza da terra. Tale fabbricato avrà di progetto un solo piano di calpestio a terra e pertanto la permanenza prolungata all'interno di esso avverrà solo a piano terra e quindi fuori dalla fascia di rispetto dell'elettrodotto.

Per quanto riguarda il Fabbricato B: verrà a trovarsi fuori dalla fascia di rispetto della linea n. 549.

Per quanto riguarda il Fabbricato C: essendo adibito a silos, è compatibile con la fascia di rispetto dell'elettrodotto.

In conclusione, i tre fabbricati in progetto (A, B e C), previsti dalla riorganizzazione aziendale e dall'ampliamento dello stabilimento del Pastificio Mennucci - con il fabbricato A caratterizzato da un solo piano di calpestio a terra - sono conformi a quanto previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003 e dal D.M. 29/05/2008;

per quanto riguarda la componente paesaggio e beni culturali

l'area artigianale in cui è insediato il Pastificio Mennucci è classificata come zona a vincolo paesaggistico, ai sensi degli artt. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004. Gli interventi proposti sono limitati ad un'area produttiva esistente e non vanno ad incidere in modo diretto sugli elementi del patrimonio culturale, storico od artistico, presenti nelle colline circostanti. Dal punto di vista progettuale è stata posta attenzione all'inserimento paesaggistico soprattutto in relazione ai rapporti visivi dell'intervento con la zona collinare;

per l'area in cui ricade l'intervento non è stato rilevato allo stato attuale rischio archeologico;

per quanto riguarda i rifiuti, viste le lavorazioni effettuate, l'impianto in progetto si configura come produttore di rifiuti speciali e come tale è tenuto al rispetto della disciplina di settore. Visto che la riorganizzazione prevede anche l'ampliamento dell'attività produttiva è presumibile un incremento dei quantitativi di rifiuti. A tal proposito nel quadro prescrittivo conclusivo vengono fornite specifiche indicazioni in merito;

Esaminati gli elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione, di cui all'Allegato D alla L.R.10/2010, con riferimento alla relazione delle attività previste con piani e programmi ambientali, alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei pareri e dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AUA), il proponente deve:

- a) evidenziare nel dettaglio la portata annuale e giornaliera dello scarico in fognatura (con riferimento ai limiti di portata pari a 9.500 mc/anno e di 3 mc/ora, individuati dal Soggetto Gestore Acque Spa);
- b) al fine del corretto monitoraggio dello scarico nelle pubbliche fognature, prevedere l'installazione, se non già installato, di un registratore delle portate di scarico videografico (non su carta ma video/digitale) che sia in grado di archiviare automaticamente su file le portate di scarico riversate in fognatura per ogni singola ora di scarico, al fine di poter conoscere con esattezza le portate dei reflui scaricati in fognatura ora per ora. Tale file dovrà essere reso accessibile e consultabile ad Acque Spa ed a i soggetti autorizzati al controllo. La durata delle registrazioni dovrà essere minimo di 30 giorni. In alternativa potrà essere installato a spese della ditta proponente il sistema di monitoraggio in continuo ed in tempo reale dei reflui scaricati dalla ditta, del quale Acque Spa fornirà alla ditta la periferica di invio dati;
- c) evidenziare nel dettaglio il rispetto di tutte le altre prescrizioni presenti e già impartite nell'Attuale AUA rilasciata alla ditta, con riferimento agli aspetti di competenza di Acque Spa;
- d) dare evidenza che, per quanto attiene la qualità dell'aria, vengano ad essere applicate all'impianto le migliori tecniche disponibili al fine di minimizzarne l'impatto causato dalla emissione sia di NOx che di polveri;
- e) fatto salvo quanto indicato alla precedente lettera d), dare evidenza che il quadro emissivo di progetto, sottoposto ad autorizzazione, per le sorgenti E1, E9, E21, E50 ed E51 corrisponda a quanto riportato nella Tabella 1 del contributo tecnico istruttorio di ARPAT (Area Vasta Centro, Settore modellistica previsionale) del 16.12.2015, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- f) con riferimento alla precedente lettera e) presentare un programma di verifiche da effettuarsi dopo la realizzazione delle opere previste, sui punti di emissione in atmosfera;
- g) prendere in esame la raccomandazione espressa da ARPAT, relativa alla possibilità di intervenire anche per migliorare l'isolamento acustico del "Pastificio 1", considerato che verrebbero ivi installati nuovi impianti a ciclo continuo. E' utile ricordare al proposito che le abitazioni presenti sono vicine al plesso industriale;
- h) con riferimento ai recettori C e D, dare evidenza che le scelte progettuali, costruttive, dei materiali e di posa in opera hanno tenuto conto della necessità di garantire almeno l'efficacia di quanto prospettato nella documentazione acustica presentata nell'ambito del presente procedimento, sia per prevenire eventuali vie di fuga del rumore o possibili sorgenti che in questa fase progettuale non sono ancora ben caratterizzate o note;
- i) dare evidenza che nella costruzione dei nuovi fabbricati viene prevista particolare attenzione alle aperture (ad esempio porte/portoni) in quanto rappresentano un punto di "debolezza" acustica. Tali aperture dovranno peraltro essere scelte con cura per quanto riguarda le caratteristiche di isolamento acustico, limitando la possibilità di apertura al solo tempo strettamente necessario (ad esempio prevedendo chiusure automatiche degli stessi e, se del caso, mantenendoli chiusi nel tempo di riferimento notturno);
- l) visto che i recettori C e D verranno interessati maggiormente dal rumore della viabilità comunale di progetto, (la strada infatti si avvicinerà agli stessi rispetto a quella attuale), dare evidenza che la progettazione e la realizzazione di tale strada viene effettuata con riguardo a quei recettori che si vedranno credibilmente peggiorare il clima acustico prevedendo fin da subito eventuali opere di contenimento acustico adeguate;
- m) considerato che quella in esame è una attività industriale a ciclo produttivo continuo con diverse civili abitazioni nelle immediate vicinanze, evidenziare che nelle varie fasi di progettazione, e poi di realizzazione, dell'opera viene sempre preso in debito conto l'aspetto rumore in modo da prevenire eventuali problematiche che potrebbero insorgere e porvi, se del caso, fin da subito rimedio.

2. Si ricorda che il comma 14, dell'articolo 23 delle norme del PAI del Fiume Serchio recita: *"Nelle aree rappresentate nella "Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico" riferite a: P2a – "aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata", sono consentite le opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato*

dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste". Si ricorda quindi che per l'intervento in oggetto è prevista soltanto la valutazione in merito al superamento delle condizioni di rischio, di competenza del Comune di Lucca. A tal fine si raccomanda di valutare ed approfondire le potenziali problematiche di pericolosità idraulica e di trasporto solido associate al corso d'acqua denominato "Solco Ulivetaccio" e alla presenza di un corpi di frana quiescenti e/o detritici ad est del sito in esame, anche al fine di individuare, se necessario, adeguate opere di mitigazione locale del rischio. Ai fini di tale approfondimento si segnala che è disponibile presso la Autorità di Bacino il rilievo del terreno sul sito di interesse sotto forma di modello digitale del terreno (rilevo LIDAR con tecnologia *laser-scanning*).

3. Si ricordano gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, nel caso di ritrovamento di cose di interesse archeologico, così come disciplinato dal D. Lgs. 42/2004.

4. Ai fini della autorizzazione paesaggistica, si ricordano le indicazioni espresse dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta n. 148 del 10/12/2015, con particolare riferimento a quanto segue: *"... recepire, nei successivi progetti di dettaglio, l'indicazione della Commissione Comunale per il Paesaggio in merito alle sistemazioni a verde, alle recinzioni, ai muri di confine, all'illuminazione stradale, ai materiali utilizzati nelle opere di corredo stradale (parcheggi) e alle previsioni di idonea schermatura a verde"*.

5. Si ricordano gli adempimenti a carico del proponente, previsti dalla vigente normativa sismica, e le relative attribuzioni del competente Ufficio regionale.

6. Per quanto riguarda i rifiuti, si ricorda che la ditta proponente nella riorganizzazione aziendale dovrà predisporre aree idonee per lo stoccaggio dei propri rifiuti e provvedere alla loro gestione tenuto conto che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- tutti i rifiuti prodotti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs n. 152/2006 per il deposito temporaneo;
- ogni attività di stoccaggio o recupero dei rifiuti prodotti, diversa dal deposito temporaneo rientra nell'ambito della gestione e pertanto dovrà essere preventivamente autorizzata.

Si ricorda inoltre che la gestione dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione del progetto è soggetta alle disposizioni della medesima normativa di settore.

Si ricorda infine che con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il nuovo Piano Regionale sui rifiuti, al quale si rimanda per gli aspetti generali.

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Rilevato che, con riferimento all'art. 2 comma 9-quinques della L. 241/1990, il procedimento in esame doveva concludersi entro 90 giorni a far data dal 16.3.2016 e quindi il 13.6.2016. Tuttavia la documentazione relativa al procedimento è stata acquisita dalla Provincia di Lucca soltanto il 22.4.2016, quindi con 38 giorni di ritardo rispetto alla data di decorrenza dei termini del procedimento in capo alla Regione Toscana, stabiliti dalla D.G.R. 121/2016;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della L.R. 10/2010, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di riorganizzazione aziendale dello stabilimento in Via Balestrieri, in loc. Ponte a Moriano, Comune di Lucca, proposto da Pastificio Mennucci Spa, per le motivazioni e le

considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015, la struttura regionale autorizzante (con riferimento al D.P.R. 59/2013, relativo all'AUA) quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), fatto salvo quanto specificatamente indicato nell'ambito delle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire in anni cinque, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T., la durata della validità del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al SUAP del Comune di Lucca ed al proponente Pastificio Mennucci Spa;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni ed ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Parere Arpat

bb7e2fda9cbf548d2d3135d47c9563d648c12e51c0d9e03282e09daef78241cd

CERTIFICAZIONE